



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 75/18 del 30.12.2008

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE

I meccanismi di premialità/penalità di cui all'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale, aventi efficacia dal 1 gennaio 2009, vengono articolati nel modo di seguito descritto:

- a) il livello di raccolta differenziata (RD) ai fini dell'applicazione dei meccanismi di premialità/penalità viene determinato con la formula

$$\% RD = \frac{\Sigma RD}{\Sigma RD + RU} \times 100$$

dove:

ΣRD = somma del peso delle frazioni merceologiche identificate come umido (CER 200108-200201), carta/cartone (CER 150101-200101), plastiche (CER 150102-200139), vetro (CER 1501017-200102), imballaggi in metallo di piccola pezzatura (CER 150104), raccolte dal servizio pubblico;

RU = rifiuti urbani misti indifferenziati (CER 200301); il calcolo della percentuale di raccolta differenziata deve obbligatoriamente tener conto dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, definiti all'art. 195 comma 2 lettera e) del DLgs n. 152/2006, come modificato dal DLgs n. 4/2008.

In particolare, si ricorda che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale individua esercizi aventi superficie di vendita non superiore:

- a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

b) il livello di RD del solo umido ai fini dell'applicazione dei meccanismi di penalità/premialità viene determinato con la formula

$$\% \text{ RD umido} = \frac{\text{RD umido}}{\text{RD umido} + \text{RU}} \times 100$$

dove:

RDumido = somma del peso delle frazioni merceologiche identificate come umido (CER 200108-200201), raccolte dal servizio pubblico;

RU = rifiuti urbani misti indifferenziati (CER 200301);

c) il livello di raccolta differenziata per l'applicazione dei menzionati meccanismi viene misurato con periodicità trimestrale;

d) la premialità è costituita da uno sgravio rispetto alla tariffa base per il conferimento del rifiuto indifferenziato agli impianti di trattamento/smaltimento consortili, così come scaturita dal Piano economico-finanziario approvato dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, al netto dell'ecotassa; l'entità percentuale dello sgravio tariffario è funzione della % di raccolta differenziata raggiunta dal Comune secondo il seguente prospetto:

Livello % RD	Entità dello sgravio tariffario (% rispetto tariffa base)
$50\% \leq \text{RD} < 60\%$	20%
$\geq 60\%$	40 %

La percentuale di raccolta differenziata deve essere calcolata secondo quanto indicato al punto a), e deve essere comprensiva di almeno il 15% di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b); la premialità potrà essere applicata dietro specifica attestazione di attivazione estensiva nel territorio comunale di riferimento della raccolta secco-umido secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 25/13 del 13.6.2006. Per i Comuni che conferiscono ai



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

termovalorizzatori di Capoterra e Macomer lo sgravio tariffario deve essere calcolato secondo il seguente schema:

Livello % RD	Entità dello sgravio tariffario (% rispetto tariffa base)
$50\% \leq RD < 60\%$	30%
$\geq 60\%$	50 %

- e) per l'erogazione delle premialità tariffarie l'Ente titolare dei soli impianti di trattamento/smaltimento deve ricevere dai comuni entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento le attestazioni rilasciate dagli impianti di conferimento delle frazioni da raccolta differenziata, regolarmente autorizzati ai sensi delle norme vigenti, attestanti le quantità conferite nel trimestre precedente; le attestazioni per l'umido devono seguire le stesse procedure già attive secondo la deliberazione di Giunta regionale n. 15/32 del 30.03.2004 comprese le attestazioni sulla qualità del materiale, salvo la diversa periodicità; le attestazioni relative alle frazioni di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari che rientrano nel meccanismo della premialità devono contenere anche la precisazione che i materiali siano stati avviati effettivamente al recupero o siano stati messi in riserva ai fini dell'avvio al recupero, insieme alla dichiarazione di una presenza di frazione estranea entro la misura massima stabilita dagli allegati tecnici all'accordo nazionale ANCI-CONAI per singola frazione merceologica, al di sopra della quale il materiale può essere rifiutato; le predette attestazioni possono essere presentate dal Comune anche in forma di autocertificazione purchè siano presentate le dichiarazioni originali entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento;
- f) il meccanismo premialità-penalità non si applica presso gli impianti di compostaggio di qualità e presso le specifiche linee di compostaggio di qualità, degli impianti consortili di trattamento, con una tariffa dedicata, approvata dall'Amministrazione regionale sulla base dello specifico piano economico-finanziario per il centro di costo autonomo;
- g) la penalizzazione si applica al mancato raggiungimento del 50% di raccolta differenziata calcolata secondo quanto indicato al punto a), o al mancato raggiungimento del livello minimale di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b); la penalità va altresì applicata in mancanza di specifica attestazione che sia stata attivata estensivamente nel territorio comunale di riferimento la raccolta secco-umido; per i comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, sino al 31.12.2009, i meccanismi penalizzanti devono essere articolati prendendo come riferimento il 40% di raccolta differenziata, percentuale ottenuta considerando



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

almeno il 15% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento;

- h) la penalizzazione è costituita da un surplus rispetto alla tariffa applicata dall'impianto consortile di conferimento, al netto della ecotassa, e viene quantificata in 5,16 €/ton per i comuni che non hanno ancora raggiunto il 50% di raccolta differenziata, o del 40% sino al 31.12.2009 per i comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, con la precisazione che qualora non si rispetti il livello minimo di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b), o le prescrizioni del livello qualitativo di cui al punto e) o la prescrizione dell'adozione a livello estensivo comunale del sistema secco-umido, si applica comunque un surplus tariffario nella misura massima di 5,16 €/t;
- i) costituiscono titolo preferenziale per l'assegnazione, nel corso del 2009, di nuovi finanziamenti regionali in materia di gestione di rifiuti urbani, il dimostrare di aver attivato in modo estensivo le raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento, nonché l'aver raggiunto, nel corso del trimestre precedente a quello di eventuale erogazione, almeno il 50% di raccolta differenziata ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, di cui almeno il 15% di umido.
- l) dal primo trimestre 2009 gli Enti titolari degli impianti di trattamento/smaltimento applicheranno i meccanismi tariffari di cui alla presente deliberazione sulla base delle certificazioni relative al trimestre di riferimento; anche le variazioni delle premialità/penalità avranno pertanto una periodicità trimestrale;
- m) si conferma il divieto di conferimento dell'umido da raccolta differenziata nelle discariche controllate;
- n) ai fini dell'applicazione della premialità, sono esclusi i conferimenti degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (f.m.s) da RD presso gli impianti consortili di trattamento dell'indifferenziato, anche se questi ultimi dispongono di autorizzazione che permette il conferimento dei codici di rifiuti specificati al punto a); rientrano pertanto solo i rifiuti di imballaggio e le f.m.s. che vengono conferiti ad impianti di recupero di materia autorizzati in tal senso secondo le norme vigenti.